

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 agosto 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9.

Norme per il recupero funzionale dei rustici Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2003, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «modalità per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106» Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2003, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R [(disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2002 n. 44)]» Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2003, n. 3/R.

Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2003, n. 4/R.

Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49) Pag. 8

REGIONE LIGURIA

Comunicato del Presidente della giunta regionale relativo all'esito del referendum abrogativo nei confronti della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 «Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie», ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44. Pag. 10

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2003, n. 3.

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona Pag. 10

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2003, n. 4.

Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana. Pag. 15

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 agosto 2001, n. **46**.

**Regolamento di esecuzione concernente: «Disciplina delle
comunità alloggio destinate a persone portatrici di grave handi-
cap fisico»** Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2001, n. **48**.

Assegno per studenti di medicina frequentanti ospedali.
Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 agosto 2001, n. **49**.

**Criteria per l'attuazione delle procedure amministrative
riguardanti le norme per il diritto al lavoro delle persone
disabili** Pag. 24

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2003, n. **6**.

**Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia resi-
denziale pubblica** Pag. 25

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9.

Norme per il recupero funzionale dei rustici.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, promuove il recupero dei rustici a solo scopo residenziale.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Gli interventi di recupero di cui all'art. 1 sono consentiti purché gli edifici interessati:

a) risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito all'art. 2;

b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dall'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni, sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28; è facoltà dei comuni di ammettere la monetizzazione del parcheggio pubblico in base ai costi correnti di esproprio applicati all'interno delle singole aree, sempreché il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il nuovo carico insediativo;

c) non siano situati in aree definite a rischi idrogeologico ed idraulico, individuate negli strumenti di pianificazione sovraordinata di settore dai piani regolatori generali comunali; i comuni nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 6, possono escludere dall'applicazione della presente legge parti del territorio comunale classificate a pericolosità rilevante negli studi geomorfologici e idraulici a supporto degli strumenti urbanistici.

2. Il recupero dei rustici, come definiti all'art. 2, non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, può essere consentito a condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti dalle vigenti normative di settore.

3. Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali l'auto-riqualificazione al recupero a fini abitativi subordinata all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente.

4. Il recupero è soggetto a concessione edilizia.

5. Per le altezze interne dei locali oggetto di recupero si rimanda alla normativa ed ai regolamenti locali vigenti; devono inoltre essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dalla normativa vigente e le norme sulle distanze, in particolare sulle distanze tra fabbricati, stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.

6. Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal progetto di recupero il punto più alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del punto più basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura è effettuata limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano.

7. Il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale ed alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40 per cento per ogni singolo lotto.

8. Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, avviene nel rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari.

9. Nelle aree di antica formazione dei centri urbani, individuate dai piani regolatori generali comunali, non possono essere oggetto di recupero le superfetazioni non coerenti con il contesto architettonico.

Art. 4.

Modalità d'intervento

1. Il progetto di recupero per gli interventi di cui all'art. 1 deve prevedere il superamento delle barriere architettoniche ed idonee opere di isolamento termico.

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronde e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi edilizi di recupero di cui all'art. 1 non possono comportare la demolizione del rustico esistente e la successiva ricostruzione della volumetria derivante dalla preesistente superficie utile delimitata da tamponamenti.

3. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'art. 13, terzo comma, lettere e) e d), della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto.

4. Gli interventi di recupero di cui all'art. 1, fatta salva la facoltà di esclusione prevista all'art. 6, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile.

5. Ove si intervenga su edifici assoggettati a prescrizioni o vincoli di legge è obbligatorio esperire le rituali procedure autorizzative presso gli organi di tutela.

Art. 5.

Contributo di concessione

1. Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui all'art. 1 comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, così come previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, con l'eccezione di cui al comma 2, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso.

2. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e calcolato sulla volumetria resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata applicando l'aliquota forfettaria fissa del 5 per cento ad un terzo del costo dell'intervento stimato sulla base dell'elenco prezzi adottato dal comune.

3. Il contributo di cui al comma 2 è ridotto nella misura del 70 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano un ampliamento dell'unità immobiliare preesistente.

Art. 6.

Competenze comunali

1. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme, anche in relazione alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.

2. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai comuni ai sensi del comma 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori generali comunali e dei regolamenti edilizi vigenti.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 aprile 2003

GHIGO

03R0491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2003, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «modalità per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 9 gennaio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 98172 del 7 gennaio 2003

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «modalità per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2002-2003.

Legge 10 marzo 2000, n. 62 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106».

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione, nel quadro dei principi dettati dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e nelle norme attuative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, definisce gli interventi e le modalità operative per l'accesso al beneficio dell'assegnazione delle borse di studio.

2. La borsa di studio è sostegno economico alla spesa della famiglia per l'istruzione e non costituisca un beneficio legato al merito scolastico, né un rimborso spese.

Art. 2.

Beneficiari

1. La borsa di studio è rivolta alle famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie, elementari, medie e secondarie superiori.

2. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore ovvero dallo studente maggiorenne, appartenente a famiglia il cui indicatore della situazione economica equivale (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94.

3. Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e i relativi decreti attuativi.

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità e tipologie di spesa

1. Per l'ammissione al beneficio il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata deve essere almeno di € 51,65 per la frequenza, i trasporti, le mense, i sussidi scolastici (ad esempio materiali, attrezzature anche informatiche, ausili didattici, libri scolastici facoltativi con esclusione dei libri di testo), le integrative scolastiche e i viaggi e visite di istruzione.

2. Detta spesa deve essere autocertificata dal richiedente all'atto della presentazione della domanda al fine del controllo della veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del decreto legislativo n. 109/1998.

Art. 4.

Enti competenti e collaborazioni, divulgazione dell'intervento

1. La Regione da attuazione agli interventi per la concessione delle borse di studio tramite i comuni sede di autonomia scolastica, o quali possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001, per la raccolta delle richieste e per l'erogazione delle borse di studio.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla più ampia diffusione e pubblicizzazione dell'intervento nell'ambito delle rispettive competenze. L'amministrazione regionale, in particolare, provvede alla divulgazione dell'intervento anche attraverso il proprio sito.

Art. 5.

Flusso procedurale, istruttoria richieste e detrazione fiscale

1. La Regione entro il mese di gennaio, invia ai comuni ed alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Piemonte la comunicazione operativa e i moduli per la richiesta della borsa di studio. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie provvedono a riprodurre ed a divulgare in ogni plesso scolastico tali moduli, per assicurare una capillare diffusione agli alunni e loro famiglie.

2. I comuni sede di autonomia scolastica, ove si avvalgano della collaborazione delle istituzioni scolastiche determinano, in raccordo con le stesse, i termini e le modalità di trasmissione delle richieste raccolte dalle scuole.

3. I comuni sede di autonomia scolastica in caso di raccolta diretta delle richieste devono informare le istituzioni scolastiche, definire la data di presentazione delle richieste per la concessione della borsa di studio ed assicurare una capillare informazione agli alunni e loro famiglie.

4. Gli allievi residenti e frequentanti le scuole ubicate in comuni piemontesi presentano la richiesta alla scuola frequentata nel caso di cui al comma 2, oppure al comune sede di autonomia scolastica nel caso di cui al comma 3; gli allievi residenti in Piemonte e frequentanti scuole ubicate in altre regioni presentano la richiesta al comune di residenza, secondo le modalità e i termini fissati dal comune stesso.

5. I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono avvalersi della concessione diretta della borsa di studio oppure della detrazione fiscale dell'importo della stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 10 della legge n. 62/2000.

6. Ai comuni compete l'istruttoria delle richieste per la concessione della borsa di studio, considerando non ammissibili quelle presentate su moduli non conformi, nonché la comunicazione alla Regione, entro il termine perentorio del 31 marzo, dei dati relativi al numero delle richieste ritenute ammissibili suddivise per scuola elementare, media e secondaria superiore e dei dati relativi alle opzioni per la detrazione fiscale, anchesse suddivise per tipo di scuola. Le comunicazioni che pervengono alla Regione oltre il termine perentorio del 31 marzo non sono prese in considerazione.

7. La giunta regionale, sulla base del numero delle richieste per la concessione della borsa di studio comunicate dai comuni entro i termini previsti e delle modalità di determinazione di cui all'art. 6, predispone il piano di ripartizione dei fondi ai comuni entro il 30 aprile. Entro la stessa data l'amministrazione regionale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.

8. Con successivo specifico atto, l'amministrazione regionale attribuisce i fondi ai comuni per la erogazione delle borse di studio agli aventi diritto.

Art. 6.

Modalità di determinazione e di erogazione della borsa di studio

1. L'entità della borsa di studio varia in relazione al numero di richieste pervenute nei termini e comunque l'importo massimo della borsa non può essere superiore ad € 500,00 per gli alunni della scuola elementare, ad € 500,00 per gli alunni della scuola media inferiore e ad € 750,00 per quelli della scuola secondaria superiore.

2. Nella predisposizione del piano di ripartizione, di cui all'art. 5, la giunta regionale determina le quote delle borse di studio differenziate per ordine e grado di istruzione. Qualora rispetto all'importo massimo il numero delle richieste ammissibili fosse inferiore a quello ipotizzato, gli importi delle borse saranno incrementati proporzionalmente. Nel piano di ripartizione può essere riservata una quota non superiore allo 0,5 per cento per far fronte ad eventuali situazioni particolari che emergessero successivamente alla predisposizione del piano predetto.

3. I comuni, sulla base dei fondi ricevuti, dispongono l'assegnazione delle borse di studio secondo l'importo determinato nel piano di ripartizione regionale e provvedono all'erogazione del beneficio agli aventi diritto.

4. Ai fini dell'erogazione delle borse di studio i comuni possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001.

Art. 7.

Monitoraggio e controllo

1. L'amministrazione regionale attiva le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alle borse di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001. A tal fine è trasmessa la scheda per il monitoraggio ai comuni competenti unitamente alla comunicazione ai comuni relativa al piano di ripartizione dei fondi.

2. I comuni provvedono ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 109/1998 come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, secondo le prassi amministrative in atto negli stessi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 gennaio 2003

GHIGO

03R0210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2003, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R [(disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2002 n. 44)]».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 30-8239 del 20 gennaio 2003

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2002, 13/R (disposizioni sull'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'osservatorio sulla riforma amministrativa (art. 11, legge regionale 26 aprile 2002 n. 44))».

Art. 1.

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette».

2. Dopo il numero 6 della lettera *c*), del comma 1, dell'art. 3 del regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 13/R, è inserito il seguente:

«6-bis) un rappresentante della cooperazione».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 20 gennaio 2003

GHIGO

03R0211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2003, n. 3/R.

Regolamento regionale degli interventi a sostegno del recupero, della trasformazione e dell'ammmodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1);

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 20-8335 del 3 febbraio 2003;

EMANA

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di perseguire gli obiettivi definiti dalla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e in particolare quelli stabiliti all'art. 1, primo comma, la Regione Piemonte attua una politica di sostegno indirizzata a interventi di recupero, trasformazione e ammodernamento di sedi e ad attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso il riutilizzo e l'adattamento di strutture in precedenza non destinate a tali funzioni.

Art. 2.

Ambiti di intervento

1. Le finalità generali individuate dalla legge regionale 58/1978 si esplicano attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale a sostegno della realizzazione di progetti volti al recupero, alla trasformazione ed all'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, aperte al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, e entranti tra le seguenti tipologie di attività:

- a) sedi destinate in via esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, cinematografiche, coreutiche e musicali;
- b) spazi polifunzionali destinati ad attività culturali e di spettacolo;
- c) centri polifunzionali per attività culturali, educative e aggregative destinate ai giovani.

2. I contributi in conto capitale di cui al presente regolamento sono assegnati, nell'ambito degli specifici stanziamenti previsti dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale della Regione Piemonte, secondo le seguenti tipologie di intervento:

- a) contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi;
- b) contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale.

Art. 3.

Presentazione delle istanze e criteri di ammissione

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 58/1978, che presentano alla struttura regionale competente istanza di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 marzo dell'anno per il quale viene richiesto il contributo regionale.

2. Per quanto riguarda le richieste relative agli interventi di manutenzione straordinaria, qualora il richiedente sia solo gestore della struttura oggetto dell'intervento, la domanda deve essere controfirmata per accettazione dal soggetto proprietario.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti richiedenti devono prevedere:

- a) l'assenza di fini di lucro;
- b) l'elettività delle cariche associative;
- c) l'obbligo di formazione del bilancio.

4. I soggetti devono avere la propria sede legale nell'ambito del territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattasi di strutture a carattere nazionale, svolgere la loro attività nel territorio regionale tramite una loro sezione operativa.

5. Per quanto concerne le istanze relative ai centri per i giovani di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sono ammessi alla fase istruttoria, oltre agli enti locali, i soggetti che perseguono finalità a favore dei giovani chiaramente indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, che siano legalmente costituite da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della richiesta di contributo e che siano composte per almeno l'80 per cento dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

6. Sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le richieste relative alla costruzione di nuovi edifici.

7. Non sono ritenute ammissibili a finanziamento le voci di spesa relative a spazi e attrezzature non attinenti le attività culturali e di spettacolo, seppure inserite nello stesso edificio oggetto dell'intervento (sedi operative, uffici, servizi di ristorazione e ospitalità, aree pertinenziali esterne, ecc.), con eccezione dei progetti relativi ai centri destinati ai giovani, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). Non sono altresì ritenute ammissibili spese effettuate precedentemente al 1° gennaio dell'anno per il quale viene richiesto il contributo.

8. Le istanze di contributo devono essere corredate da idonea documentazione integrativa come dettagliata, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III. Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di presentare la documentazione completa unitamente alla richiesta di contributo, essa deve essere integrata entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine di legge per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Criteri di valutazione delle istanze

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, le istanze relative alle sedi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), vengono valutate secondo le seguenti tipologie:

- a) teatri storici;
- b) sale destinate in via esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, musicali, coreutiche e cinematografiche;
- c) centri culturali polifunzionali destinati a spettacolo e ad attività espositive, culturali e aggregative;
- d) saloni polifunzionali destinati a spettacolo e ad attività espositive, culturali e aggregative, in particolare se situati in comuni di ridotte dimensioni, di cui costituiscano l'unico centro aggregativo;
- e) arene per spettacoli all'aperto;
- f) sedi destinate ad attività espositive;
- g) sale per conferenze, incontri, videoproiezioni situate all'interno di biblioteche.

2. Per quanto concerne i centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), le istanze di contributo vengono valutate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- a) realizzazione di centri per i giovani i cui spazi siano destinati a una pluralità di attività (sale per concerti, ascolto e prove musicali, per rappresentazione e prove teatrali, per proiezioni cinematografiche e audiovisive, per lettura e incontri, spazi per attività ludico-ricreative, sportelli informativi, strutture di ospitalità);
- b) realizzazione di spazi polifunzionali destinati in via esclusiva ai giovani, che prevedano la possibilità di effettuare attività culturali, aggregative e ludico-ricreative, in particolare se situati in comuni di ridotte dimensioni, di cui costituiscano l'unico centro di aggregazione giovanile;
- c) continuità ed efficacia dell'azione a favore dei giovani da parte del soggetto richiedente, comprovata dalla pregressa attivazione di iniziativa in tale ambito;
- d) coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione del centro e delle sue future attività di una pluralità di soggetti attivi nel settore;
- e) continuità nel tempo dell'azione prevista sua possibilità di sviluppo e riconducibilità dello stesso a un programma più ampio di interventi favore dei giovani.

Art. 5.

Assegnazione e liquidazione dei contributi

1. I contributi vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, con cadenza annuale, secondo gli ambiti di intervento e i criteri individuati dal presente regolamento.

2. È ammessa l'assegnazione di contributi a favore del medesimo soggetto, anche con prenotazione sul bilancio pluriennale, per un massimo di tre anni consecutivi, in corrispondenza dell'articolazione del progetto su specifici lotti funzionali.

3. Il limite di cui al comma 2 è elevato a cinque anni nel caso di progetti relativi a strutture la cui funzione riveste un particolare rilievo in ambito regionale.

4. La liquidazione dei contributi è articolata in una quota in acconto ed una quota a saldo, a fronte del rispetto da parte del soggetto beneficiario delle condizioni specificate, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione consuntiva sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6.

Controlli, decadenza e sanzioni

1. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.

2. È disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la riduzione del contributo assegnato, in proporzione del minor costo nella realizzazione degli interventi previsti dal soggetto beneficiario, qualora la spesa complessiva a rendiconto risulti inferiore di oltre il 20 per cento rispetto a quanto preventivato.

3. È disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già liquidate:

a) a fronte del mancato avvio dei lavori o della mancata conclusione degli stessi nei tempi e nei modi previsti, così come specificati, per ciascuna tipologia di intervento, nei successivi capi II e III, salvo motivata richiesta di proroga, che deve essere accolta dalla struttura regionale competente;

b) in caso di presentazione di documentazione consuntiva non veritiera o dalla quale risulti una modificazione di destinazione d'uso del contributo regionale, senza che la stessa sia stata preventivamente comunicata e motivata alla struttura regionale competente e da questa accolta.

4. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), il trattamento dei dati personali che vengono comunicati alla struttura regionale competente è unicamente finalizzato, all'espletamento delle funzioni istituzionali di manzione, documentazione e promozione delle politiche, che e delle attività realizzate dalla Regione Piemonte.

Capo II

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI

Art. 8.

Documentazione integrativa

1. Entro i termini stabiliti all'art. 3, commi 1 e 8, i soggetti richiedenti devono presentare, a integrazione della domanda di contributo, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto, con esclusione degli enti locali e degli organismi religiosi;

b) copia del contratto d'uso dello spazio, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario;

c) relazione descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione) corredata da documentazione fotografica;

d) relazione descrittiva delle prevalenti attività svolte all'interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell'ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante;

e) elenco delle attrezzature e degli arredi che si intendono acquistare, corredato da dettagliato preventivo rilasciato da aziende o professionisti del settore;

f) piano economico articolato in entrate e uscite;

g) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 9.

Assegnazione e liquidazione dei contributi

1. I contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi vengono assegnati secondo i criteri individuati all'art. 4 e secondo le modalità stabilite all'art. 5 e possono variare dal 20 al 50 per cento della spesa complessiva, comprensiva degli oneri fiscali, risultante dal preventivo, con eccezione delle richieste relative a strutture situate in comuni con meno di 1000 abitanti e ai centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), per i quali l'importo massimo concedibile non può essere superiore all'80 per cento della spesa complessiva prevista.

2. I contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalità stabilite all'art. 5, comma 4, con la seguente articolazione:

a) il 50 per cento in acconto, ad esecutività della determinazione dirigenziale che assegna il contributo;

b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione da parte del beneficiario delle copie delle fatture e dei documenti di trasporto comprovanti l'avvenuto acquisto di quanto finanziato con contributo regionale.

3. Gli acquisti delle attrezzature e degli arredi oggetto del contributo regionale devono essere effettuati e rendicontati entro centoventi giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale.

Capo III

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TRASFORMAZIONE STRUTTURALE

Art. 10.

Documentazione integrativa

1. Entro i termini stabiliti all'art. 3, commi 1 e 8, i soggetti richiedenti devono presentare, a integrazione della domanda di contributo, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto, con esclusione degli enti locali e degli organismi religiosi;

b) copia del contratto d'uso dell'immobile, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario;

c) relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione) corredata da documentazione fotografica;

d) relazione descrittiva delle prevalenti attività svolte all'interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell'ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante. Per quanto concerne i progetti per i centri destinati ai giovani, la relazione descrittiva deve essere articolata secondo le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2;

e) progetto definitivo e computo metrico estimativo, redatto utilizzando il prezzario della Regione Piemonte, articolato per importi relativi a interventi strutturali, rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e arredi e spese di progettazione e direzione dei lavori;

f) dichiarazione con la quale il richiedente indichi la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta, pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi vigenti per l'esecuzione dei lavori;

g) indicazione del periodo entro il quale verranno avviate le opere e cronoprogramma di esecuzione dei lavori;

h) piano economico articolato in entrate e uscite;

i) copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente e, ove previsto, del soggetto proprietario che sottoscrive per accettazione.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), devono presentare il parere preventivo favorevole del comitato regionale per le opere pubbliche (CROP) qualora l'importo complessivo dei lavori previsti sia superiore a € 1.000.000,00 di cui una quota superiore al 50 per cento sia finanziata con contributi pubblici. Ogni fase procedurale deve essere espletata ai sensi della legge n. 109/1994.

3. Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a € 100.000,00 e qualora il richiedente sia solo gestore della struttura oggetto dell'intervento, il contratto di concessione d'uso dell'immobile deve avere una durata pari ad almeno dieci anni a decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.

Art. 11.

Assegnazione e liquidazione dei contributi

1. I contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e trasformazione strutturale vengono assegnati secondo i criteri individuati all'art. 4 e secondo le modalità stabilite all'art. 5 e possono variare dal 20 al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva degli oneri fiscali e della spese tecniche e di progettazione, risultante dal computo metrico-estimativo, con eccezione delle richieste relative a strutture situate in comuni con meno di 1000 abitanti e ai centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), per i quali l'importo massimo concedibile non può essere superiore all'80 per cento della spesa complessiva prevista.

2. I contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalità stabilite all'art. 5, comma 4, con la seguente articolazione:

a) il 50 per cento in acconto, dietro presentazione da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione, da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta conclusione degli interventi previsti nella richiesta di contributo e dietro presentazione di dettagliato rendiconto consuntivo delle opere realizzate articolato in entrate e uscite.

3. I lavori devono essere avviati entro centoventi giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale e devono concludersi ed essere rendicontati, con le modalità di cui all'art. 5, comma 4, entro la fine dell'anno successivo alla data di approvazione del contributo regionale. Per quanto riguarda gli enti locali il termine per l'avvio dei lavori è esteso a centottanta giorni.

4. Per quanto concerne i progetti articolati su più lotti funzionali oggetto di contributo regionale tramite prenotazione sul bilancio pluriennale, la struttura regionale competente procede alla conferma degli stanziamenti a favore dei lotti successivi solo previa verifica del rispetto del cronoprogramma dei lavori sui quali è già stato attivato l'intervento della Regione Piemonte.

Art. 12.

Abrogazione

1. Il regolamento regionale 11 settembre 2001, n. 13/R (regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all'ambito giovanile di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 febbraio 2003

GHIGO

03R0209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2003, n. 4/R.

Regolamento di iscrizione all'Albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 16-8427 del 17 febbraio 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento di iscrizione all'albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49).

Art. 1.

Albo regionale

1. Gli insegnanti interessati a ottenere incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale organizzati dai comuni ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed istituti musicali nella Regione Piemonte), devono risultare iscritti all'albo regionale di cui al presente regolamento.

2. I comuni assegnano incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale soltanto agli insegnanti che risultano iscritti all'albo regionale con abilitazione all'insegnamento nello stesso tipo di corso organizzato.

3. L'albo è conservato e aggiornato dalla Regione Piemonte - direzione promozione attività culturali istruzione e spettacolo.

4. L'iscrizione all'albo regionale è gratuita.

Art. 2.

Requisiti di iscrizione

1. Vengono iscritti all'albo regionale di cui all'art. 1 gli insegnanti in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:

- a) età compresa tra 18 e 64 anni;
- b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) residenza nella Regione Piemonte;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) assenza di condanne penali in giudicato e di procedimenti penali pendenti;
- f) possesso del diploma di conservatorio nei limiti di cui all'art. 3.

Art. 3.

Requisiti di abilitazione

1. Gli insegnanti di cui all'art. 2, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all'albo regionale, devono precisare in quale tipo di corso intendono richiedere l'abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione all'insegnamento è subordinata al possesso del titolo di studio musicale di cui ai commi 2, 3, 4.

2. Il diploma di conservatorio in didattica della musica abilita all'insegnamento nei corsi di tipo bandistico se è posseduto unitamente al diploma di conservatorio in uno strumento a fiato; abilita all'insegnamento nei corsi di tipo corale se è posseduto unitamente al diploma di conservatorio in canto o canto lirico o canto didattico;

abilita all'insegnamento nei corsi di tipo strumentale se posseduto unitamente al diploma di conservatorio nello strumento, esclusi i fiati, su cui il corso è incentrato.

3. Il diploma di conservatorio in musica corale e direzione di coro abilita all'insegnamento nei corsi di tipo corale.

4. Il diploma di conservatorio in composizione abilita ai corsi di tipo corale e ai corsi di tipo strumentale limitatamente al pianoforte.

Art. 4.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale deve essere presentata alla Regione Piemonte - Direzione promozione attività culturali istruzione e spettacolo - entro il termine annuo del 30 aprile e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui agli articoli 2 e 3.

2. La domanda di iscrizione all'albo regionale può altresì contenere l'attestazione del possesso dei seguenti requisiti complementari:

a) attività didattica in ambito di educazione, formazione o perfezionamento musicale, svolta nelle scuole medie inferiori e superiori nelle scuole e negli istituti di musica uniformati all'ordinamento didattico dei conservatori, nei conservatori, nelle accademie di perfezionamento post-diploma;

b) attività concertistica, premi e concorsi;

c) pubblicazioni a mezzo stampa a carattere storico-musicale, critico-musicale, estetico-musicale, didattico-musicale, teorico-musicale;

d) edizioni di composizioni musicali originali;

e) incisioni discografiche;

f) attestazioni di frequenza a corsi di aggiornamento ed a stages.

3. La valutazione dei requisiti accessori di cui al comma 2 è effettuata dalla commissione consultiva per le attività di orientamento musicale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 49/1991. Su ciascuna categoria di requisiti accessori detta commissione esprime una valutazione articolata in quattro gradi crescenti di giudizio: non rilevante, discreto, rilevante, eminente.

Art. 5.

Validità dell'iscrizione

1. Le domande accolte comportano l'iscrizione all'albo regionale sino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo cancellazione su istanza di parte o d'ufficio per la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 2.

Art. 6.

Pubblicazione dell'albo regionale

1. L'elenco completo degli insegnanti iscritti all'albo regionale è pubblicato a cadenza annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte entro il termine del 30 giugno a cura della direzione promozione attività culturali istruzione e spettacolo.

2. L'elenco degli insegnanti iscritti all'albo regionale, accanto al nominativo di ciascun iscritto e previo rilascio da parte di questi dell'autorizzazione alla pubblicazione dei dati in conformità alla normativa vigente, deve indicare l'indirizzo completo, il recapito telefonico e l'elenco dei titoli posseduti, al fine di favorire da parte dei comuni organizzatori dei corsi la proposta di incarichi di insegnamento.

Art. 7.

Regime transitorio del precedente albo

1. Le iscrizioni all'Albo concesse in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 vengono riconosciute sino al 31 dicembre 2006 per consentire, da parte degli insegnanti interessati, la reinscrizione all'albo disciplinato dal presente regolamento.

2. La reinscrizione all'albo regionale deve avvenire nei termini di cui agli articoli 2, 3, 4 del regolamento, e comporta la cancellazione d'ufficio dal precedente elenco.

3. Sino al 2006, unitamente all'elenco degli insegnanti iscritti in base al presente regolamento, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte e a cura della direzione promozione attività culturali

istruzione e spettacolo, viene pubblicato a cadenza annuale entro il termine del 30 giugno l'elenco relativo al precedente albo a esaurimento, aggiornato con le cancellazioni dovute alle reinscrizioni di cui all'art. 8.

4. Gli insegnanti già iscritti all'albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 e privi dei requisiti di cui all'art. 3 possono ottenere la reinscrizione all'albo nei limiti di cui all'art. 8.

Art. 8.

Corso di aggiornamento per gli insegnanti iscritti al precedente albo

1. La direzione promozione attività culturali istruzione e spettacolo organizza un corso di aggiornamento per gli insegnanti già iscritti all'albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992 e privi dei requisiti di cui all'art. 3. La frequenza di detto corso, nei limiti di cui al comma 5, consente la reinscrizione all'albo regionale e la conferma dell'abilitazione già riconosciuta. La domanda di reinscrizione deve essere presentata a conclusione del corso di aggiornamento e, comunque, nel termine ultimo del 30 aprile 2007.

2. Gli insegnanti interessati a frequentare il corso di aggiornamento devono presentare idonea richiesta alla direzione promozione attività culturali istruzione e spettacolo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Entro lo stesso termine gli insegnanti interessati possono richiedere alla commissione regionale consultiva per le attività di orientamento musicale l'esonero dalla frequenza al corso, producendo la documentazione che attesta l'avvenuta partecipazione a percorsi di aggiornamento equivalenti a quelli previsti. Gli esoneri sono concessi con provvedimento della direzione promozione attività culturali istruzione e spettacolo.

3. Vengono organizzate tante edizioni del corso quante necessarie a coprire tutte le richieste di partecipazione. L'attività di aggiornamento deve comunque concludersi entro il 31 marzo 2007.

4. Acquisiscono priorità nella frequenza al corso di aggiornamento gli insegnanti che, all'atto della domanda, risultano incaricati della docenza di un corso di orientamento musicale. Nei restanti casi gli insegnanti accedono al corso in base alla data di presentazione della richiesta di partecipazione.

5. Il corso di aggiornamento ha una durata di quarantotto ore di lezione. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza finale e della reinscrizione all'albo è richiesta la partecipazione ad almeno i due terzi delle ore di lezione previste.

6. Modalità di organizzazione e programmi didattici del corso di aggiornamento sono definiti da idonei provvedimenti della direzione promozione attività culturali istruzione e spettacolo, sentita la competente commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.

7. Compete alla direzione promozione attività culturali istruzione e spettacolo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare agli insegnanti già iscritti all'albo in base alle disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992, le innovazioni normative e le opportunità di reinscrizione e aggiornamento di cui al presente regolamento.

Art. 9.

Norma transitoria

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 346-4817 del 14 aprile 1992, salvo che nei confronti delle richieste di iscrizione presentate entro il termine del 30 aprile 2003.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 febbraio 2003

ENZO GHIGO

03R0348

REGIONE LIGURIA

Comunicato del Presidente della giunta regionale relativo all'esito del referendum abrogativo nei confronti della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 «Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie», ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 14 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

RENDE NOTO

che, nei termini indicati in premessa, il referendum per l'abrogazione della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 non ha raggiunto il quorum necessario per la sua validità.

03R0473

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2003, n. 3.

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona.

(Pubblicata nel 1° sup. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 27 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere organizzativo

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 9-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 9-bis (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale). — 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

2. La giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 alla conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali che esprime il proprio parere entro e non oltre il 15 luglio.

3. Il documento si compone di due parti di cui la prima contiene lo stato di attuazione e l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo e la seconda la programmazione economico-finanziaria regionale; la seconda parte prevede in particolare:

a) la situazione e l'evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale;

b) gli indirizzi per gli interventi connessi alla manovra di finanza regionale;

c) gli indirizzi delle leggi collegate;

d) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata.

4. Il consiglio regionale delibera sul documento di programmazione economico-finanziaria entro il 31 luglio di ciascun anno mediante l'approvazione di una risoluzione. Il consiglio regionale esamina e vota per prima, tra le risoluzioni della maggioranza e delle minoranze presentate nella commissione referente e trasmesse all'assemblea, quella della maggioranza. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.

5. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e la risoluzione approvata sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

6. Se entro il termine stabilito il consiglio regionale non approva la risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la giunta regionale, entro il termine previsto dallo statuto, presenta comunque, contestualmente al progetto di bilancio, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario.»;

b) il comma 1 dell'art. 9-ter è sostituito dal seguente:

«1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione, la giunta regionale presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario, tenendo conto degli indirizzi, anche se difformi rispetto ai contenuti del DPEFR, della programmazione economico-finanziaria nazionale.»;

c) il comma 3 dell'art. 74 è sostituito dal seguente:

«3. Il rendiconto generale è presentato dalla giunta regionale ed approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce.».

2. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«2.1. Nel *Bollettino ufficiale* possono essere pubblicate, in forma integrale o per estratto, le deliberazioni della giunta regionale la cui pubblicazione non è obbligatoria ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione di quelle che contengono dati sensibili, il cui trattamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, ed in generale di quelle per le quali non è consentito l'accesso ai sensi della normativa vigente.»;

b) il comma 2-bis dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Al fine di garantirne una maggiore divulgazione e di facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1, 2 e 2.1 possono altresì essere immessi, a cura dell'amministrazione regionale, negli ordinari canali informatici e telematici.»;

c) dopo il comma 2-bis dell'art. 2 è inserito il seguente:

«2-ter. La pubblicazione integrale degli atti amministrativi nelle forme previste dal comma 2.1 o nelle altre forme previste dall'ordinamento realizza il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.»;

d) il comma 5 dell'art. 2 è abrogato;

e) dopo il comma 8 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con regolamento della giunta regionale possono essere stabilite disposizioni attuative della presente legge.».

3. Alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f), del comma 6, dell'art. 4 è aggiunta la seguente:

f-bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.»;

b) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è aggiunta la seguente:

«b-bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.»;

c) dopo il comma 2 dell'art. 8 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti.»;

d) dopo il comma 2 dell'art. 20 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di mancata nomina da parte del consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il consiglio regionale.».

4. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla individuazione delle posizioni professionali necessarie, alle graduazioni delle medesime posizioni e all'individuazione dell'avvocato coordinatore. ».

5. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Commissione tecnica). — 1. La giunta regionale costituisce una commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine determinandone le funzioni, la composizione, anche con la presenza di esperti esterni, le modalità di funzionamento, nonché i compensi per i componenti esterni.

2. La commissione di cui al comma 1 esprime il parere preventivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia).»;

b) l'allegato B) è abrogato.

6. Alla legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità). — 1. Anche ai sensi dei principi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la Regione programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale.»;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Iniziativa urgenti). — 1. Le iniziative editoriali urgenti, assunte sulla base di precisi obblighi di natura istituzionale ed allo scopo di garantire, in particolari situazioni, una tempestiva informazione, vengono adottate dalla giunta regionale, in deroga alla procedura prevista dall'art. 2, fatto salvo l'acquisizione del parere preventivo previsto dall'art. 4, e la comunicazione alla competente commissione consiliare.»;

c) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale, nonché di quelle formate dall'art. 3, è deliberata dalla giunta regionale con proprio provvedimento previo parere della commissione prevista dall'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia di stampa e di informazione della giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine).»;

d) il comma 3 dell'art. 4 è abrogato.

7. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Forme di contrattazione). — 1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi sono stipulati con contraenti scelti mediante le seguenti procedure:

a) pubblico incanto;

b) licitazione privata, appalto concorso;

c) nei casi espressamente previsti, trattativa privata;

d) procedure telematiche.

2. La scelta della procedura ristretta, ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.

3. È consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all'acquisizione dei beni e servizi fino ad un importo massimo di cinquantamila euro al netto dell'IVA nei casi individuati nel regolamento della giunta regionale che disciplina le spese economali. Tale procedura comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre preventivi e la scelta del contraente può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di ventimila euro al netto dell'IVA.

4. È consentito il ricorso alla procedura di cui al comma 3, sempre nel limite di importo di cinquantamila euro, anche nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica, il patrimonio storico, artistico e culturale.

5. Gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) possono provvedere, secondo gli usi del commercio, all'acquisizione di beni e servizi nei casi indicati nei rispettivi regolamenti, nonché nei casi di cui al comma 4, con le modalità ed entro il limite di valore di cui al comma 3.

6. La giunta regionale può rideterminare il valore relativo agli acquisti di cui al comma 4 nel rispetto della normativa vigente.

7. La giunta regionale, con regolamento, definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, i criteri e le modalità di espletamento delle procedure telematiche, anche ai fini di cui all'art. 24, comma 2, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)], nonché le modalità di utilizzo dell'albo dei fornitori di cui all'art. 13 e gli altri elementi attuativi necessari ai fini dell'acquisizione in via elettronica di beni e servizi.»;

b) al comma 1 dell'art. 4 le parole «a 200 mila ECU al netto di IVA» sono sostituite dalle parole «al limite di valore stabilito dalla vigente normativa»;

c) il comma 4 dell'art. 4 è abrogato;

d) al comma 1 dell'art. 5 le parole «a 200 mila ECU al netto di IVA» sono sostituite dalle parole «al limite di valore stabilito dalla vigente normativa»;

e) il comma 4 dell'art. 5 è abrogato;

f) al comma 3 dell'art. 13, dopo le parole «trattativa privata» sono aggiunte le parole «e per quella secondo gli usi del commercio».

8. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3-bis dell'art. 3 è inserito il seguente:

«3-ter. Il fondo di cui al comma 3-bis può essere utilizzato anche per la copertura dei costi per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti infrastrutturali coerenti con le previsioni del PRS, come annualmente aggiornato dal DPEFR, che hanno un costo di realizzazione stimato superiore a 10 milioni di euro e che:

a) rivestono carattere sperimentale;

b) sono da finanziarsi attraverso il ricorso alla finanza di progetto.

Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione, o dai suoi enti strumentali, la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilità non può superare il 50 per cento

del costo complessivo dello studio stesso. Lo giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e approva il finanziamento degli studi su proposta del nucleo di valutazione nel caso indicato nella lettera a), e, su proposta dell'unità regionale per la finanza di progetto, di cui all'art. 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 34/1978) nel caso indicato dalla lettera b)).».

9. È istituito il fondo per il cofinanziamento di progetti ed interventi di interesse della Regione, coerenti con gli indirizzi della programmazione alla cui realizzazione concorrono finanziariamente, con fondi propri, fondazioni o istituti bancari.

10. La partecipazione finanziaria della Regione è determinata in una misura massima pari all'ammontare del contributo messo a disposizione dai soggetti di cui al comma 9.

11. La giunta regionale è autorizzata, con proprio provvedimento, a ridurre gli stanziamenti stabiliti con legge di bilancio e successive variazioni, nella misura necessaria al cofinanziamento dei progetti ed interventi attuati a valere sul fondo di cui al comma 9, e le cui finalità di spesa siano riferibili agli stessi.

Art. 2.

Disposizioni in materia di sviluppo economico

1. Alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (legge forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'art. 19 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I piani generali di indirizzo forestale possono derogare alle norme regolamentari regionali in materia di prescrizione di massima e di polizia forestale in vigore, esclusivamente nei casi in cui non interessino superfici boscate assoggettate ai corrispondenti piani di assestamento e purché approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.»;

b) il comma 4 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«4. Sono consentiti i tagli di cui al comma 1 qualora siano previsti nei piani di assestamento o nei piani di indirizzo forestale di cui all'art. 19.».

2. Alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Distretti industriali di piccole imprese). — 1. La giunta regionale, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina le modalità e i parametri di riferimento per l'individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva, ed approva gli indirizzi per lo sviluppo e la competitività degli stessi, la definizione delle misure di incentivazione, del sistema organizzativo e procedurale e degli strumenti di programmazione e monitoraggio e delle loro modalità di attuazione.

2. Gli interventi finanziari per l'attuazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.».

3. Alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

«7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, attraverso il pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; ogni cacciatore inoltre può essere socio di un ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della Regione diverso da quello di residenza; a tal fine il cacciatore deve farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e provvedere entro il 31 maggio al pagamento della relativa

quota associativa, fermo restando che l'accettazione della domanda da parte dei comitati di gestione è subordinata alla disponibilità di posti il cui numero è stabilito dalla giunta regionale ogni tre anni, secondo i criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 ed i parametri di cui all'art. 34, comma 1, lettera c); fatti salvi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo e dal comma 1, lettera c) dell'art. 34, i diritti acquisiti di permanenza associativa dei soci residenti in Regione Lombardia già iscritti ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia nelle stagioni venatorie 1998/1999 e quanto stabilito in materia di ammissione dal comma 6 dell'art. 33, le province, al fine di migliorare la gestione del patrimonio faunistico, possono limitare le ammissioni di nuovi soci non residenti per un massimo del venti per cento degli stessi e comunque in numero tale da non ridurre l'indice regionale con riferimento al numero degli ammessi non residenti riscontrato nell'ambito delle stagioni venatorie dal 1998/1999 al 2002/2003, con possibilità di aggiornamento ogni tre anni. Il diritto di permanenza associativa si mantiene anche qualora la provincia modificasse i confini degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.».

4. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 3 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«e) da due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale;»;

b) dopo il comma 8 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La commissione è costituita all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per tutta la durata della stessa. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.»;

c) la lettera c) del comma 2 dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

«c) da sei rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni dei comuni presenti sul territorio regionale;»;

d) dopo il comma 4 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il comitato è costituito all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per tutta la durata della stessa. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.».

5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) il comma 42-bis dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«42-bis. In attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una quota delle risorse di cui al fondo unico per le imprese istituito dall'art. 19, commi 6 e 12 del decreto legislativo n. 112/1998 non superiore a quanto destinato in sede di riparto 2002 al finanziamento degli incentivi automatici per lo sviluppo aziendale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) è utilizzata per l'attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti, così come individuate dai provvedimenti previsti dall'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato).».

6. La Regione assegna alla provincia di Sondrio un contributo straordinario per l'attuazione di un programma integrato di sviluppo locale per la valorizzazione ed il recupero socio-economico del territorio della Valchiavenna. Il programma è approvato dalla provincia di Sondrio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è a copertura dei costi di investimento fino alla concorrenza di € 6.000.000,00. L'importo verrà erogato in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del programma.

7. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di € 6.000.000,00.

8. All'onere di € 6.000.000,00, di cui al comma 7, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

9. Per l'incremento delle attività dell'ERSAF sono autorizzate, per l'anno 2003, le ulteriori spese di € 600.500,00 ed € 238.000,00, rispettivamente per le attività di gestione e per il finanziamento del programma annuale di attività.

10. Alla spesa corrente di € 600.500,00 di cui al comma 9 si provvede per € 31.855,00 con l'utilizzo delle risorse stanziare all'UPB 2.3.4.4.2.34 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare» e per le restanti risorse mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di € 180.000,00 dell'UPB 2.3.4.3.2.33 «Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri», di € 158.500,00 dell'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale», di € 50.000,00 dell'UPB 2.3.4.1.2.29 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» e di € 180.145,00 dell'UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

11. Alla spesa in capitale di € 238.000,00, di cui al comma 9, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

12. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.3.2.33 «Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 180.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 158.500,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.1.2.29 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 50.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 180.145,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.4.2.34 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 568.645,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00;

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.4.3.35 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00.

Art. 3.

Disposizioni in materia di territorio

1. Alla legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. La Regione, per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi si avvale, oltre che di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche del personale appartenente ad associazioni ed orga-

nizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificato idoneità fisica qualora impiegato in attività di spegnimento degli incendi. L'organizzazione e la gestione delle squadre antincendio boschivo in Lombardia sono svolte, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) e della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale), dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi di gestione di parchi e riserve naturali competenti per territorio. Le risorse attribuite dalla Regione sono utilizzate, in particolare, al fine di sostenere gli oneri per le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi, simulazioni-esercitazioni, formazione teorico-pratica e per l'assicurazione degli aderenti, nonché per il reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività antincendio autorizzate. Tali risorse possono altresì essere utilizzate dagli enti, nei limiti e nei termini stabiliti ed in conformità alla determinazione della giunta regionale, per rimborsare ai componenti delle squadre di volontariato antincendio le spese dagli stessi sostenute.».

2. Alla legge regionale 3 (Norme in materia di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità e principi). — 1. In armonia con la direttiva del consiglio della comunità Europea 337/1985/CEE del 27 giugno 1985 come modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 ed in attuazione degli indirizzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale è disciplinata dai successivi articoli, secondo principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti.»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«a) sono soggetti a procedura di VIA i progetti indicati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché i progetti indicati nell'allegato I della direttiva del consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997;»;

c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

d) sono soggetti a procedura di verifica, secondo le modalità dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, i progetti indicati nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica medesimo che non ricadano nelle aree naturali protette di cui alla lettera b) nonché i progetti indicati nell'allegato II della direttiva del consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997;»;

d) dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva del consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 e degli indirizzi per le politiche regionali, definisce con apposita deliberazione le soglie dei progetti individuati nell'allegato II della suddetta direttiva, al fine della loro sottoposizione alle procedure di VIA o di verifica, nonché per dare attuazione ai conferimenti di funzioni di cui all'art. 3.».

3. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 41 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di cui al comma 1 le stazioni appaltanti trasmettono all'osservatorio regionale dei lavori pubblici, anche per via telematica, i programmi e gli elenchi annuali previsti dall'art. 14 della legge n. 109/1994, relativi ai lavori pubblici di qualsiasi importo.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi alla persona

1. Alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«3. L'attribuzione dei fondi di cui al comma 2, lettera i) è effettuata con deliberazione della giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi

dai criteri dell'assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale. Lo deliberazione di attribuzione dei fondi viene comunicata alla competente commissione consiliare entro quindici giorni. Le province provvedono ad assegnare i fondi in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente.»;

b) il comma 8 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«8. I criteri di assegnazione delle sovvenzioni sono predisposti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare».

2. Alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato) è apportata la seguente modifica:

a) ai commi 4, 6 e 7 dell'art. 4 le parole «presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «dirigente della struttura competente».

3. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7-bis dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«7-bis. I direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche assicurano il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione ed il rispetto degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate dalla giunta regionale per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.»;

b) il comma 7-ter dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«7-ter. Ai fini di cui al comma 7-bis, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti a presentare alle direzioni generali competenti in materia socio-sanitaria ogni tre mesi una certificazione, corredata dal parere del collegio sindacale, in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari di cui al comma 7-bis con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio preventivo economico. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti contestualmente a presentare un piano, corredata dal parere del collegio sindacale, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata, pena la decadenza automatica dall'incarico del direttore generale, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata alla fine del primo o del secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre.»;

c) il comma 7-quinquies dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«7-quinquies. La decadenza automatica di cui all'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2000, n. 289 opera nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui al comma 7-ter nei termini definiti dalle direzioni generali competenti;

b) mancata presentazione del piano di cui al comma 7-ter nei termini definiti dalle direzioni generali competenti,

c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come stabilito nell'ultimo periodo del comma 7-ter.».

4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 93 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«93-bis. Compete al consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere, in via esclusiva, il parere obbligatorio sulle opere di edilizia sanitaria di importo superiore ai venticinque milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.»;

b) dopo il comma 4-sexies dell'art. 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-septies. Le attività e le competenze di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e all'art. 9, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 (Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione degli animali), sono delegate alle aziende sanitarie locali, ad eccezione dell'assegnazione del numero di riconoscimento o di registrazione, che è mantenuta in capo alla Regione. Sono altresì delegate alle aziende sanitarie locali le competenze previste dall'art. 15, commi 5 e 6, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433.

4-octies. Le attività e le funzioni di competenza regionale ai fini del riconoscimento di impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 530, 30 dicembre 1992, n. 531, 30 dicembre 1992, n. 537 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, nonché ai decreti legislativi 4 febbraio 1993, n. 65, 18 aprile 1994, n. 286 e ai decreti del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1996, n. 607, 14 gennaio 1997, n. 54, 10 dicembre 1997, n. 495, 3 agosto 1998, n. 309, sono delegate alle aziende sanitarie locali. Rimangono in capo alla Regione l'attività di ispezione per accertare la sussistenza dei requisiti ai fini del riconoscimento, nonché l'assegnazione del numero di riconoscimento.».

5. Alla legge regionale 7 maggio 2001, n. 10 (Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«4. Lo struttura di cui al comma 1 e la struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria esaminano le richieste pervenute e, sulla base dell'eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo, nonché dell'ordine di presentazione, comunicano l'esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni.»;

b) il comma 8 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«8. La giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione annuale sulla utilizzazione dei beni di cui alla presente legge.»;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«b) la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lombarde.»;

d) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è aggiunta la seguente:

«c-bis) ONLUS, enti morali, enti ecclesiastici riconosciuti e associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale che svolgano documentate attività correlate agli interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo.».

6. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 5 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle piscine e specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione, degli enti competenti riconosciuti da queste ultime o da parte delle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.».

7. La trasformazione di azienda ospedaliera in fondazione o la costituzione di una fondazione può riguardare l'intera azienda o parte di essa, garantendo, negli organi di indirizzo, la presenza maggioritaria di membri designati da soggetti pubblici. In caso di costituzione di fondazione si applicano le procedure previste dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Per la copertura della quota di spesa per investimenti delle aziende sanitarie di competenza economica dell'esercizio 2002 e riscontrabile nei bilanci d'esercizio 2002 delle aziende sanitarie, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 82.000.000,00.

9. All'onere di € 82.000.000,00 di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione per € 70.000.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.6.1.3.6 «Razionalizzazione del

patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione» e per € 12.000.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

10. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.7.2.2.3.245 «Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie», è incrementata di € 82.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 marzo 2003

FORMIGONI

03R0379

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2003, n. 4.

Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.

2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale del comuni, delle provincie e delle loro forme associative) 11 coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause.

4. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire

la sicurezza urbana, a promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e il sostegno alle vittime della criminalità.

Art. 2.

Politiche regionali

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'art. 1, promuove:

a) la collaborazione istituzionale con i vari enti territoriali e statali, mediante la stipulazione di intese od accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di migliorare e coordinare gli interventi nell'ambito della tutela ambientale e della protezione civile;

b) le intese e gli accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale a livello locale e di promuovere la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio.

2. La Regione può partecipare alla formazione e alla stipulazione di accordi di collaborazione istituzionale tra gli enti locali, finalizzati ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività degli altri soggetti interessati.

3. Gli accordi di collaborazione istituzionale per la sicurezza urbana contengono, in particolare:

a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza urbana della comunità interessata;

b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi;

c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sociale, di tutela ambientale e di protezione civile.

TITOLO II

COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 3.

La Regione

1. Con la presente legge la Regione:

a) assume il compito di sviluppare politiche proprie per le finalità di cui all'art. 1 e di promuoverne la realizzazione a livello locale;

b) promuove il coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività proprie degli organi decentrati dello Stato;

c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, di tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, provincie, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. La Regione assume altresì il compito di:

a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza di cui all'art. 32;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

c) sostenere con appositi finanziamenti la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25 ed incentivare la realizzazione a livello locale dei patti locali di sicurezza;

d) promuovere l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato;

e) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;

f) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;

g) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;

h) favorire l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dei corpi e servizi di polizia locale, invitando gli enti locali a promuovere e sostenere l'attività agonistica di dipendenti impegnati in discipline sportive olimpiche qualora l'atleta sia convocato dalla federazione nazionale di riferimento.

Art. 4.

La provincia

1. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con riferimento in particolare all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, concorre anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana con:

a) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25, la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'art. 32;

b) la realizzazione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine presenti nel territorio provinciale;

c) la collaborazione del corpo di polizia locale della provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alle attività previste nel patto locale di sicurezza urbana e, più in generale, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune;

d) la promozione e, d'intesa con la giunta regionale, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata.

Art. 5.

Il comune

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'art. 32;

b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;

c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 6.

Principi organizzativi del servizio

1. Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

2. La giunta regionale, in situazioni particolari rappresentate nel comitato regionale per la sicurezza urbana di cui all'art. 22, definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali possono attenersi nella organizzazione del servizio di polizia locale.

3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

Art. 7.

Decentramento e modelli applicativi

1. Gli enti locali possono istituire presidi decentrati di polizia locale.

2. I modelli applicativi del controllo di zona devono essere impostati sul presidio fisico e conoscitivo del territorio.

Art. 8.

Prestazioni degli operatori

1. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.

2. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

3. Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

4. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

5. L'esclusività dei compiti di cui al comma 4 è garantita anche negli enti ove prestì servizio un solo operatore di polizia locale.

Art. 9.

Autorità di polizia locale

1. Al sindaco e al presidente della provincia competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante e del responsabile del servizio, gli stessi sono responsabili verso il sindaco o il presidente della provincia dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

Art. 10.

Configurazione del corpo di polizia locale

1. Il corpo o il servizio di polizia locale, ove istituiti, non possono costituire strutture intermedie di settori amministrativi più ampi, né essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

2. Il comando del corpo o del servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla polizia locale.

Art. 11.

Funzioni di polizia amministrativa

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Art. 12.

Funzioni di polizia giudiziaria

1. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi e i responsabili dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato.

Art. 13.

Funzioni di polizia stradale

1. Gli operatori di polizia locale espletano i servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dalla legge.

Art. 14.

Funzioni di pubblica sicurezza

1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

2. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani e rurali, deve essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere, con particolare riguardo alla prevenzione.

Art. 15.

Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Art. 16.

Mezzi di servizio

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli.

2. I corpi e i servizi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne; per particolari servizi relativi ad eventi che presentano specifiche criticità o che interessano il territorio di più comuni, possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, ivi compresi i mezzi aerei.

Art. 17.

Divisa e distintivi di grado

L. La divisa degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.

2. Le divise sono:

- a) ordinarie;
- b) di servizio;
- c) per i servizi di onore e di rappresentanza.

3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

Art. 18.

Strumenti di autotutela

1. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.

2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.

4. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

Art. 19.

Rinvio a regolamenti della giunta regionale

1. La giunta regionale, previo parere espresso dalla competente commissione consiliare, con uno o più regolamenti, disciplina:

- a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;
- b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
- c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi di cui all'art. 17, comma 3;
- d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
- e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
- f) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

Art. 20.

Convenzioni

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti dagli articoli 16, 17 e 18, nonché di strumentazione informatica.

2. Gli enti locali hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, fermo restando che gli stessi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'art. 19.

TITOLO IV
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ REGIONALI

Art. 21.

Coordinamento

1. Al fine di assicurare la collaborazione e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, la giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale. Della struttura organizzativa possono far parte anche appartenenti a corpi e servizi di polizia locale operanti in Lombardia. Ove si renda necessario, la Regione attiva l'intervento della struttura di coordinamento.

2. La struttura di coordinamento, in particolare, nel rispetto degli indirizzi formulati dal comitato di cui all'art. 22:

a) promuove il coordinamento tra i comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti, rilevanti per i compiti di polizia locale, interessino il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;

b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;

c) formula proposte e pareri alla giunta regionale in merito ai criteri e modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio, agli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, all'adozione della modulistica unica.

3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet o a mezzo stampa. La giunta regionale può altresì costituire o promuovere la costituzione di servizi specialistici, anche distaccati sul territorio, che svolgono, su richiesta degli enti locali, attività di monitoraggio del territorio, di controllo ambientale e quant'altro attenga alle specifiche funzioni di polizia locale.

4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

6. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo dell'evento per il quale si richiede l'intervento.

Art. 22.

Comitato regionale per la sicurezza urbana

1. È istituito presso la giunta regionale il comitato regionale per la sicurezza urbana.

2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:

a) i presidenti delle province lombarde o assessori loro delegati;

b) i sindaci dei capoluoghi di provincia o assessori loro delegati;

c) sette sindaci, o assessori loro delegati, designati dalla conferenza regionale delle autonomie, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

3. Il diligente della struttura della giunta regionale competente in materia di polizia locale partecipa al comitato regionale per la sicurezza urbana.

4. Il comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, mediante convocazione del presidente. Il comitato adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.

5. Il comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 25 e definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali.

6. Il presidente della giunta regionale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute del comitato anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2. Per assicurare un opportuno raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, il presidente della giunta regionale ed il comitato regionale per la sicurezza urbana assumono le intese del caso con il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di presidente della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 23.

Gestione associata del servizio di polizia locale

1. La Regione promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo.

2. Tra le forme di gestione associata si intendono compresi anche i consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali ed il cui personale svolge funzioni di polizia locale.

Art. 24.

Competenza territoriale e dipendenza gerarchica

1. Gli operatori di polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione, con le modalità previste dall'accordo intercorso tra gli enti.

2. Gli operatori di polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal sindaco o dal presidente della provincia e, operativamente, dal comandante della polizia locale del comune o della provincia del luogo ove si svolge il servizio.

TITOLO V

INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

Art. 25.

Progetti per la sicurezza urbana

1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

2. In particolare la Regione promuove:

a) La realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;

b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità.

Art. 26.

Contenuto dei progetti

1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.

2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, devono riguardare in particolare:

- a) apertura di presidi territoriali decentrati di polizia locale;
- b) potenziamenti degli apparati radio;
- c) rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli;
- d) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
- e) modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
- f) acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale della polizia locale;
- g) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
- h) realizzazione di servizi per l'istituzione del vigile di quartiere, con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;
- i) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- j) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
- k) potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
- l) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- m) incremento dei servizi festivi;
- n) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

Art. 27.

Presentazione delle iniziative

1. I progetti sono presentati:

- a) dalle province, dalle comunità montane e da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale della provincia, del comune o della comunità montana;
- b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;
- c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno diecimila abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto o, laddove non raggiungano tali entità numeriche, con una procedura di accordo tra almeno cinque comuni. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane;
- d) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali.

2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, ogni due anni, entro il 31 gennaio, determina i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili.

Art. 28.

Finanziamento dei progetti

1. Il piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi è approvato dalla competente struttura della giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1, la struttura provvede all'erogazione del finanziamento assegnato.

3. Ogni progetto è finanziato fino ad un massimo del settanta per cento delle spese previste per la sua realizzazione.

Art. 29.

Verifica dell'attuazione dei progetti

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali lombardi, invitando il prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di presidente della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali sugli interventi regionali di cui all'art. 25.

Art. 30.

Comitato scientifico

1. È istituito presso la giunta regionale il comitato scientifico; il comitato dura in carica per l'intera legislatura e fino al suo rinnovo.

2. Il comitato scientifico è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da cinque membri, scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del crimine, eletti dal consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza.

3. Per i componenti del comitato scientifico che comunque hanno diretta relazione con i progetti presentati, vige l'obbligo generale di astensione.

4. Il comitato scientifico esprime parere alla competente struttura della giunta in merito alla valutazione dei progetti di cui all'art. 25.

Art. 31.

Attività di prevenzione sociale

1. La Regione promuove l'attività di prevenzione sociale in base alle proprie competenze e sostenendo l'attività degli enti locali, potenziando in particolare:

- a) le politiche di prevenzione del disagio sociale, di accoglienza, di solidarietà, di inclusione sociale, attraverso la promozione dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità;
- b) gli interventi finalizzati alla soluzione dei problemi del disagio abitativo, dell'igiene e della sicurezza sanitaria, con riferimento anche a temporanei insediamenti previsti per i nomadi;
- c) lo sviluppo di azioni nel settore educativo e dell'informazione, a favore delle scuole, delle università e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa;
- d) l'attuazione dei programmi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi;
- e) il coinvolgimento delle categorie economiche ed imprenditoriali, dei sindacati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato del lavoro, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per affermare la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare e minorile.

Art. 32.

Patti locali di sicurezza urbana

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.

2. Il patto locale di sicurezza è promosso da uno o più sindaci dei comuni interessati ed è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio.

3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare:

a) un comune singolo od un insieme di comuni, anche di diversi ambiti provinciali;

b) un quartiere singolo od un insieme di quartieri di un comune.

4. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

5. Con specifica deliberazione la giunta regionale definisce altresì le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, per il programma di azioni previsto e per i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti di cui all'art. 25.

Art. 33.

Volontariato e associazionismo

1. La Regione promuove l'attività del volontariato e dell'associazionismo rivolta all'animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità.

2. La Regione, a tale fine, concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo ed il volontariato, che operano esclusivamente nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative. La commissione consiliare competente esprime parere vincolante alla giunta regionale sugli statuti tipo delle associazioni di cui al presente comma. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di investimento.

TITOLO VI

COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA

Art. 34.

Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

2. Al fine di attuare la collaborazione di cui al comma 1, gli enti locali, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza anche per avvalersi della professionalità, dell'organizzazione e del supporto tecnologico degli stessi.

3. In tale veste, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:

a) eventi che possano arrecare danno o disagio;

b) interventi di tutela del patrimonio pubblico;

c) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;

d) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, anche per eventi che richiedano l'intervento della protezione civile.

4. Il sindaco o il presidente della provincia, qualora intendono avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al questore della provincia al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.

5. La giunta regionale disciplina le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 35.

Requisiti e formazione

1. La collaborazione di cui all'art. 34 è subordinata al possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Regione, previa frequenza di corsi di formazione i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti. Al termine dei predetti corsi i partecipanti sostengono un esame per il rilascio del certificato di idoneità. La commissione esaminatrice è composta da tre appartenenti all'amministrazione regionale nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura della giunta.

2. Le guardie giurate in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti.

3. La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, definisce le modalità organizzative, i contenuti, la durata, nonché le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2.

4. L'istituto regionale Lombardo di formazione del personale della pubblica amministrazione (IReF) è organo certificatore della qualità dei suddetti corsi nonché della loro conformità ai contenuti della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3.

5. La competente struttura regionale forma appositi elenchi degli idonei, articolati su base provinciale, e li inoltra ai sindaci e ai presidenti delle province.

6. Gli enti locali si avvalgono della collaborazione delle guardie particolari giurate attraverso gli elenchi di cui al comma 5.

Art. 36.

Dipendenza funzionale

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nei casi di necessità, previo raccordo con il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, richiedono agli istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all'art. 35, comma 5, per la predisposizione dei servizi.

2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal sindaco del comune o dal presidente della provincia competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comandante della polizia locale del comune o della provincia o dal responsabile del servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.

3. Le guardie particolari giurate possono assicurare la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi; a tal fine sono in diretto contatto con le centrali operative della polizia locale per le eventuali emergenze.

TITOLO VII

ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE
E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 37.

*Requisiti di carattere generale per la partecipazione
ai concorsi e per la nomina in ruolo*

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione gli stessi sono disciplinati, nel rispetto della contrattazione collettiva, dai regolamenti degli enti locali, dalle norme della presente legge e dalle disposizioni attuative emanate dal consiglio regionale.

2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo modalità stabilite dal consiglio regionale.

3. Nell'organizzazione dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nella legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Art. 38.

Concorsi per posti di ufficiale e sottufficiale

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione sulle diverse categorie professionali.

Art. 39.

Nomina in ruolo

1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale ed agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'art. 40.

2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di formazione di base per agenti e di qualificazione per sottufficiali e ufficiali, il personale vincitore del concorso per posti di agente, sottufficiale e ufficiale non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al comma 1.

4. All'atto della nomina in ruolo, gli enti locali che hanno proceduto all'assunzione comunicano alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito albo tenuto dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì alla struttura regionale le cessazioni dal servizio degli operatori di polizia locale.

Art. 40.

Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale

1. La Regione promuove ed organizza i corsi di qualificazione e formazione di base per i vincitori dei concorsi di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente, di cui all'art. 39, comma 1, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e

le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.

2. La Regione promuove ed organizza altresì corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La preselezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire. Il superamento degli esami finali dei predetti corsi ovvero il possesso di titolo equivalente costituisce requisito per l'accesso ai ruoli della polizia locale e non ha effetto ai fini del superamento del periodo di prova del personale assunto a seguito di concorso. Ai corsi previsti dal presente comma partecipa anche il personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e all'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

3. I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati anche dagli enti locali, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificata dalla giunta regionale.

4. Coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato. I corsi di cui al presente comma devono essere stati frequentati con esito positivo anche dagli ufficiali e sottufficiali assunti a tempo determinato.

5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi di cui all'art. 39 ed al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto regionale lombardo di formazione del personale della pubblica amministrazione (IReF) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, dei corsi di preparazione ai concorsi, dei corsi di formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale, che l'IReF gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.

7. Il volume delle iniziative formative previste dalla convenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali ed è approvato con provvedimento della giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.

8. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell'IReF.

9. L'attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale o pluriennale definito dall'IReF, il cui contenuto è comprensivo:

- a) dell'analisi del fabbisogno;
- b) della progettazione generale degli interventi;
- e) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività, incluse le attività svolte in forma decentrata e regolate da convenzione.

Art. 41.

Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale

1. È istituita l'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia; l'accademia costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

2. Presso l'accademia si svolgono i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione ed appositi corsi di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale.

3. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera con proprio atto di indirizzo la costituzione dell'accademia, la definizione degli organi e le modalità di funzionamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

Condizione di accesso ai finanziamenti regionali

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Art. 43.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione, da parte della giunta regionale, della deliberazione di cui all'art. 27, comma 2, si applicano, per l'erogazione dei finanziamenti regionali, i criteri e le modalità previsti nelle deliberazioni del consiglio regionale adottate in attuazione della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni).

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 dell'art. 19, le caratteristiche delle dotazioni di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dello stesso articolo, sono quelle degli allegati *B* e *D* della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia).

Art. 44.

Abrogazione di leggi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie contenute nella presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 (Norme in materia di polizia locale);

b) legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia);

c) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni);

d) il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

2. Sono altresì abrogati i commi 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163, dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

Art. 45.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle attività del comitato regionale per la sicurezza urbana, di cui all'art. 22, e del comitato scientifico, di cui all'art. 30, si provvede con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

2. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui all'art. 21, comma 1 è autorizzata per l'anno 2003 l'ulteriore spesa in capitale di € 1.000.000,00 in incremento rispetto le risorse già stanziate all'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordina-

mento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

3. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui al comma 2, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 34/1978.

4. Agli investimenti per il finanziamento dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'art. 25, comma 2, lettera *a)* si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza».

5. Al finanziamento del fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *b)* e alle spese per i corsi di qualificazione, formazione, preparazione ai concorsi e aggiornamento professionale del personale addetto a funzioni di polizia locale, di cui all'art. 40, si provvede con le risorse appositamente stanziate all'UPB 1.2.1.1.2.9 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza».

6. Per le spese di cui al comma 5, la giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2003, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 34/1978.

7. All'onere di € 1.000.000,00 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» per l'esercizio finanziario 2003.

8. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

9. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi», spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» è ridotta di € 1.000.000,00;

Alla funzione obiettivo 1.2.1. «Sicurezza dei cittadini e del territorio» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» è incrementata di € 1.000.000,00.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 aprile 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale. n. VII/19788 del 2 aprile 2003

03R0477

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 agosto 2001, n. 46.

Regolamento di esecuzione concernente: «Disciplina delle comunità alloggio destinate a persone portatrici di grave handicap fisico».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 18 settembre 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2518 del 30 luglio 2001.

E m a n a:

il seguente regolamento:

Disciplina delle comunità alloggio destinate a persone portatrici di grave handicap fisico.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le comunità alloggio per persone con grave handicap fisico, le quali rappresentano una forma di condivisione economica e abitativa, organizzata secondo i principi di una vita indipendente.

2. La comunità alloggio per persone con grave handicap fisico è una struttura multizonale dei servizi sociali, ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 2.

Organizzazione e regolamento

1. La comunità alloggio è organizzata e gestita direttamente dai singoli componenti, i quali elaborano il regolamento della comunità, nel quale sono disciplinate, tra l'altro, l'organizzazione dell'assistenza generica e personale, nonché la suddivisione delle spese.

Art. 3.

Gestione delle comunità alloggio

1. I servizi sociali territorialmente competenti affidano mediante apposita convenzione la gestione delle comunità alloggio ad enti privati senza scopo di lucro di seguito denominati, «gestori», ai quali competono tutti gli atti giuridici riguardanti la comunità alloggio.

Art. 4.

Team di gestione

1. In ogni comunità alloggio opera un team di gestione, composto da:

a) un/una rappresentante della comunità alloggio;

b) un/una rappresentante del gestore;

c) un/una rappresentante dei servizi sociali territorialmente competenti.

2. Il team di gestione:

1) elabora il regolamento riguardante i criteri di ammissione specifici per la propria comunità, quali l'età, la motivazione e la mobilità, la necessità e la durata di un periodo di prova, i criteri di dimissione;

2) esamina le domande di ammissione e stabilisce eventuali precedenze;

3) in caso di necessità, autorizza la supervisione per i componenti e il personale della comunità alloggio.

3. Il team di gestione si riunisce regolarmente. Ai componenti non spetta alcun gettone di presenza.

4. Alle riunioni possono, all'occorrenza, partecipare degli esperti.

Art. 5.

Caratteristiche dell'alloggio

1. L'alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere situato in zona centrale e facilmente raggiungibile;

b) essere privo di barriere architettoniche;

c) essere accessibile con sedie a rotelle di grandi dimensioni;

d) avere una stanza da letto per ogni componente, della superficie di almeno 14 metri quadrati, dotata di presa telefonica;

e) avere doppi servizi accessibili a persone portatrici di handicap;

f) avere una cucina ed un soggiorno, da utilizzarsi in comune, il cui arredamento risulti compatibile con le singole necessità;

g) avere un ulteriore posto letto per il servizio notturno e di pronta reperibilità;

h) essere dotato di adeguate possibilità di parcheggio.

Art. 6.

Ammissione

1. Alle comunità alloggio sono ammesse, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, solo le persone in situazione di handicap fisico, con un grado di invalidità del 100 per cento e con necessità di assistenza continua, purché non portatrici di handicap cognitivo o affette da disturbi psichici.

2. In casi eccezionali e motivati, il team di gestione può derogare al presupposto della necessità di assistenza continua.

3. La necessità di assistenza attiva non può superare le 15 ore giornaliere per ogni componente.

Art. 7.

Assistenza e cura

1. L'assistenza si distingue in assistenza di base e assistenza personale.

2. Per assistenza di base si intende l'assistenza generica, compresa quella inerente la gestione domestica, dei componenti della comunità alloggio tramite la presenza continua di almeno una persona durante tutto il giorno.

3. Per assistenza personale si intende l'organizzazione autonoma dell'ulteriore assistenza, sia in appartamento che fuori casa, da parte di ogni componente della comunità alloggio, secondo le necessità individuali. Al finanziamento dell'assistenza personale provvedono direttamente i componenti della comunità alloggio.

4. Il personale scelto dai componenti della comunità alloggio può essere impiegato a tempo pieno o part-time, oppure essere assunto a ore.

5. L'assistenza può essere svolta anche da volontari, tirocinanti o obiettori di coscienza.

6. Al fine di fornire assistenza sanitaria, oltre che di prevenire gli aggravamenti o l'instaurarsi di disabilità secondarie, può essere fatto ricorso al supporto dei servizi psicologico, nonché all'assistenza infermieristica domiciliare.

Art. 8.

Costi e finanziamenti

1. Ogni componente della comunità alloggio provvede al finanziamento della propria quota di affitto, di spese condominiali e domestiche, dell'assistenza personale, nonché dell'arredamento della propria stanza.

2. L'ammontare dell'affitto è calcolato del gestore secondo il numero dei posti della comunità alloggio, prescindendo dal numero di quelli effettivamente occupati.

3. I servizi sociali sostengono i costi per l'amministrazione del personale, provvedono al finanziamento della quota di affitto non pagata causa la mancata occupazione di uno o più posti della comunità alloggio, della supervisione, nonché, indipendentemente dal numero degli ospiti della comunità alloggio, dei personale addetto all'assistenza generica, assunto con contratto di lavoro.

4. Il personale che si occupa dell'assistenza generica dipende del gestore, il quale provvede anche al pagamento delle retribuzioni.

5. I servizi sociali territorialmente competenti corrispondono al gestore il 90 per cento dei costi preventivati di cui al comma 3, liquidati in rate mensili, salvo eventuale conguaglio da liquidarsi a fine anno.

6. L'assistenza medica ed infermieristica è a carico del distretto territorialmente competente.

Art. 9.

Compartecipazione ai costi

1. Per la compartecipazione ai costi sostenuti dai servizi sociali territorialmente competenti si applicano le disposizioni di cui al capo IV del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 agosto 2001

P. il presidente, il vicepresidente: SAURER

Registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 2001
Registro n. 1, foglio n. 29

03R0112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2001, n. 48.

Assegno per studenti di medicina frequentanti ospedali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino Alto-Adige n. 38 del 18 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2514 del 30 luglio 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

Assegno per studenti di medicina frequentanti ospedali.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina l'ammontare dell'assegno mensile che viene concesso agli studenti di medicina che frequentano un ospedale della provincia di Bolzano e determina le modalità di pagamento dello stesso, in attuazione dell'art. 1, comma 4 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche, recante norme a favore di neolaureati in medicina.

Art. 2.

Ammontare dell'assegno

1. L'ammontare dell'assegno mensile corrisponde al cinquanta per cento dell'assegno concesso ai medici che svolgono il tirocinio pratico o l'internato in un ospedale della provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche.

Art. 3.

Domanda e documentazione

1. La domanda volta ad ottenere la concessione dell'assegno va presentata alla competente azienda sanitaria. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

a) di risiedere in un comune della provincia di Bolzano;
b) di non percepire altre indennità, sussidi o borse di studio, assumendosi l'impegno di comunicare immediatamente le eventuali modifiche in merito.

2. Alla domanda va allegata l'attestazione rilasciata dall'università di appartenenza dalla quale risulta il numero degli esami dell'intero corso di studio, fino alla laurea, e gli esami già sostenuti.

Art. 4.

Concessione dell'assegno

1. L'assegno viene concesso dalla competente azienda sanitaria.

Art. 5.

Modalità di rendicontazione

1. Le aziende sanitarie presentano, con scadenza annuale, all'ufficio provinciale competente, un rendiconto della spesa sostenuta per la concessione degli assegni, indicando:

a) il numero di tirocinanti;
b) il numero di coloro che hanno svolto un periodo di internato;
c) la durata dei periodi di tirocinio e di internato svolti, con indicazione dei reparti;
d) l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per i tirocinanti e per coloro che hanno svolto periodi di internato.

Art. 6.

Abrogazioni

Il decreto del presidente della giunta provinciale 16 maggio 1977, n. 20, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 agosto 2001

P. il presidente, il vice presidente: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2001,
registro n. 1, foglio n. 30

03R0454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 agosto 2001, n. 49.

Criteria per l'attuazione delle procedure amministrative riguardanti le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino Alto-Adige n. 45 del 30 gennaio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2563 del 30 luglio 2001;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

Elenchi e graduatorie

1. La graduatoria unificata di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è stilata al 1° gennaio, al 1° maggio e al 1° settembre di ogni anno. Per la formazione della graduatoria del collocamento obbligatorio si considera l'anzianità di disoccupazione nelle liste di collocamento obbligatorio, fino ad un massimo di sessanta mesi dalla data d'iscrizione.

2. Per la determinazione del punteggio valido per il diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro presso un datore di lavoro pubblico o privato, si tiene conto, oltre che dell'anzianità di disoccupazione, anche delle percentuali d'invalidità secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246.

3. Per la determinazione del punteggio non hanno nessuna incidenza né i familiari a carico né le condizioni economiche.

4. A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio iniziale pari a zero punti e per ogni mese di anzianità di disoccupazione pregressa dalla data di iscrizione o reinscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio viene sommato un punto. A tale punteggio viene sommato il punteggio corrispondente alle percentuali d'invalidità secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246.

5. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore. In caso di parità di punteggio precede il lavoratore con maggiore anzianità di disoccupazione nelle liste del collocamento obbligatorio e a parità d'iscrizione il più anziano di età.

6. La graduatoria unificata è suddivisa fra aspiranti al pubblico impiego in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ed aspiranti al settore privato. La graduatoria unificata per il pubblico impiego è ulteriormente suddivisa per gruppo di appartenenza linguistica.

7. Le persone disabili ai sensi dell'art. 1 lettere a) e c) della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono inserite in graduatoria con l'indicazione dei provvedimenti per l'inserimento lavorativo risultanti dalla dichiarazione della condizione di disabilità rilasciata dalla competente commissione medica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Le persone disabili ai sensi dell'art. 1 lettere b) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono inserite in graduatoria con l'indicazione dei provvedimenti per l'inserimento lavorativo risultanti dalla dichiarazione della condizione di disabilità, ove prevista, rilasciata dalla competente commissione medica.

Art. 2.

Unificazione di funzioni

1. Le funzioni attribuite al comitato tecnico dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono esercitate dalla ripartizione lavoro-ufficio del lavoro, nonché dai servizi sanitari e sociali nell'ambito della conferenza dei servizi, regolamentata con delibera della giunta provinciale.

2. L'accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, spetta alla commissione medica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. I relativi criteri vengono fissati con delibera della giunta provinciale ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Convenzioni

1. Sentita la commissione provinciale per l'impiego, con delibera della giunta provinciale sono definiti i criteri per la stipula, ai sensi degli articoli 11, comma 2 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fra ripartizione lavoro-ufficio del lavoro e le aziende, delle seguenti convenzioni:

a) programma d'assunzione per la copertura cadenzata della quota d'obbligo;

b) convenzione per il distacco di persone disabili a cooperative sociali o liberi professionisti disabili.

2. Per le convenzioni di cui all'art. 11, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, si attuano i progetti d'inserimento lavorativo in conformità all'art. 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

Art. 4.

Istituzione del fndo provinciale per l'occupazione dei disabili

1. In applicazione degli articoli 5, 13 e 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la provincia autonoma di Bolzano istituisce un conto corrente, sul quale vengono versati i seguenti importi:

a) pagamenti compensativi per l'esonerazione dagli obblighi occupazionali ai sensi dell'art. 5, comma 3;

b) sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 15;

c) contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati, ai sensi dell'art. 14;

d) importi erogati dallo Stato alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 13, comma 4.

2. Le entrate sono versate su un apposito capitolo del bilancio provinciale denominato «Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili» ai sensi della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2.

3. Le somme affluenti nel Fondo sono destinate ai fini di cui agli articoli 13 e 14, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le modalità di pagamento, di riscossione e di versamento del contributo esonerativo sono definite con delibera della giunta provinciale.

Art. 5.

Sanzioni

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative compete all'ispettorato del lavoro.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La prima graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 1 è stilata a partire dal 1° settembre 2001.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di collocamento obbligatorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 agosto 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2001

Registro n. 1, foglio n. 35

03R0455

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2003, n. 6.

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 12 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 2.

Interventi regionali nell'edilizia residenziale pubblica

1. Per i fini di cui all'art. 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:

- a) edilizia sovvenzionata;
- b) edilizia convenzionata;
- c) edilizia agevolata;
- d) sostegno alle locazioni.

Art. 3.

Edilizia sovvenzionata

1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle ATER, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 4.

Edilizia convenzionata

1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione e i canoni di locazione. Gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.

Art. 5.

Edilizia agevolata

1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.

Art. 6.

Sostegno alle locazioni

1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.

Art. 7.

Individuazione di particolari misure di sostegno

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'art. 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:

- a) anziani;
- b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;
- c) disabili;
- d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani a carico;

e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali;

f) emigrati.

2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:

a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;

b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;

c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;

d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

Art. 8.

Azioni regionali di carattere sociale

1. Gli interventi in materia di edilizia residenziale rivolti ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, si attuano in maniera coordinata con quanto previsto dalle specifiche leggi relative agli altri settori di competenza regionale.

Art. 9.

Azioni regionali di sviluppo

1. Gli interventi diretti alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali sono attuati attraverso il riconoscimento di incrementi delle provvidenze pubbliche e attraverso il finanziamento di specifici programmi costruttivi, orientati al recupero e alla riduzione della sottoutilizzazione del patrimonio edilizio privato esistente nelle aree di maggior degrado.

2. Gli interventi diretti al ripopolamento delle zone rurali e montane sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di recupero, di riutilizzazione, di costruzione e di acquisto del patrimonio edilizio.

3. Gli interventi straordinari di adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza, diversi da quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per iniziative di risparmio energetico, sono attuati attraverso contributi riservati all'edilizia residenziale pubblica, nonché all'edilizia privata.

4. Le linee di intervento indicate ai commi 1, 2 e 3 possono essere assunte quali priorità nella soddisfazione dei bisogni e/o per differenziare le misure degli importi da destinare alle agevolazioni, all'atto dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 11, comma 3.

Capo II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI

Art. 10.

Forma delle agevolazioni regionali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e l'acquisto della prima casa.

2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati, ovvero la restituzione del solo capitale.

5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'art. 12.

Art. 11.

Funzioni amministrative della Regione

1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.

2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti.

3. Entro il mese di febbraio, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibererà la ripartizione delle risorse disponibili sul fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni di cui agli articoli precedenti.

4. L'assessore regionale alle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3.

5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito e a destinare una parte delle risorse del fondo di cui al comma 1 al fondo istituito con l'art. 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al fondo di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso una banca che abbia struttura e organizzazione adeguata un fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.

7. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal fondo per l'edilizia residenziale.

8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.

Art. 12.

Funzioni normative della Regione

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;

c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;

d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;

e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

Art. 13.

Funzioni dei comuni

1. I comuni possono realizzare interventi appositamente finanziati dalla Regione nell'ambito delle politiche della casa.

2. In particolare rientra nella competenza dei comuni:

a) la stipulazione delle convenzioni per gli interventi di edilizia convenzionata;

b) la predisposizione degli interventi per il sostegno delle fasce deboli;

c) la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata.

3. I comuni possono svolgere le funzioni loro attribuite anche in forma associata o attraverso forme di collaborazione. La Regione può promuovere l'esercizio associato delle funzioni attribuite ai comuni attraverso lo strumento di cui all'art. 11, comma 5.

Art. 14.

Comitato regionale per la politica della casa

1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il comitato regionale per la politica della casa.

2. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i presidenti delle ATER o loro delegati;

c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia.

3. Il comitato è organo consultivo dell'amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. Il funzionamento del comitato è disciplinato con regolamento approvato nel termine di cui all'art. 24, comma 1, previo parere vincolante della commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 1.

5. Per la partecipazione al comitato in qualità di componente da parte di soggetti esterni all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale), e successive modificazioni.

Capo III

DISPOSIZIONI PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA

Art. 15.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.

2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1, in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Nel caso di vincolo quinquennale, gli obblighi si intendono assolti anche qualora il quinquennio decorra dalla data della stipula del rogito notarile, se antecedente alla data della liquidazione finale.

3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.

Art. 16.

Successione nell'immobile trasferimento delle agevolazioni

1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro sei mesi dalla morte del beneficiario e al momento del decesso del beneficiario possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

2. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che acquista la proprietà e continua a risiedere nell'alloggio, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.

3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 15 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.

Art. 17.

Revoca

1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 15, comma 2, comporta:

a) in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni;

b) in caso di contributi pluriennali, la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui l'inosservanza si è verificata e l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito successivamente all'inosservanza stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni.

3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 16, comma 1, comporta la revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario.

4. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 16, comma 2, comporta la revoca del contributo con effetto dal momento del trasferimento di residenza.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 18.

Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata deve considerare:

- a) la situazione economica complessiva del nucleo familiare;
- b) il valore dell'alloggio.

2. Il canone di locazione viene determinato dalle ATER come segue:

a) per gli utenti la cui situazione economica complessiva non sia superiore a quella prevista dal regolamento di cui all'art. 12, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;

b) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia compresa tra il limite di cui alla lettera a) e il limite superiore di 2/3 di quello in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;

c) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia superiore a quanto previsto alla lettera b), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio.

3. In sede di prima applicazione per il 2003, l'importo previsto dal regolamento di cui al comma 2, lettera a), è stabilito in € 10.000.

Art. 19.

Occupazione dell'alloggio

1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'ATER a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione.

2. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dall'ATER e comporta la risoluzione del contratto.

Art. 20.

Annullamento dell'assegnazione

1. Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l'ATER dispone l'annullamento dell'assegnazione.

2. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

Art. 21.

Revoca dell'assegnazione

1. L'ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato per due anni consecutivi di due terzi il limite in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, salvo che si tratti di assegnatari ultrasessantenni ovvero di assegnatari il cui nucleo familiare comprenda soggetti disabili;

b) non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero previa eventuale verifica mediante le competenti strutture comunali sulle condizioni sociali del soggetto;

c) abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in modo difforme dalla sua destinazione o lo abbia danneggiato gravemente;

d) abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;

e) non abbia mantenuto la stabile occupazione dell'alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione da parte delle ATER;

f) essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.

2. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

Art. 22.

Rilascio degli alloggi

1. I provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio. Il rilascio non è soggetto a graduazioni o proroghe.

2. L'ATER dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve contenere un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni e costituisce titolo esecutivo.

4. L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempimento contrattuale o da violazione di legge o regolamento, è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, sono abrogati:

a) i titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, gli articoli 123, 124 e 127 del titolo XIII, i titoli XIV e XV della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) l'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

c) l'articolo unico della legge regionale 11 giugno 1983, n. 46 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

d) l'art. 28, comma primo, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

e) il titolo V della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

f) la legge regionale 1° settembre 1987, n. 29 (Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa);

g) l'art. 75, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Modificativo della legge regionale n. 29/1987);

h) il capo I (Modificativo della legge regionale n. 75/1982), gli articoli da 57 a 60 (Norme transitorie) della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37;

i) l'art. 98 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

j) l'art. 16, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

k) l'art. 66 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

l) i titoli I (Modificativo della legge regionale n. 75/1982), IV (Acquisto di obbligazioni per la concessione di mutui agevolati) e V (Modificativo di norme in materia di edilizia residenziale pubblica), gli articoli 63, 64 e 65 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45;

m) l'art. 4 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

n) gli articoli da 197 a 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Modificativi delle leggi regionali n. 75/1982 e n. 45/1993);

o) il capo III della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Modificativo delle leggi regionali n. 75/1982 e n. 49/1993);

p) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 (Modificativi della legge regionale n. 75/1982);

q) il capo I (Modificativo della legge regionale n. 75/1982), gli articoli da 17 a 23 (Modificativi delle leggi regionali n. 75/1982 e n. 45/1993) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;

r) l'art. 21 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata);

s) gli articoli 14 (Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari), 15 (Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata) e 51, commi 2 e 3 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

t) gli articoli 55, da 59 a 78 e 80 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Concernenti modifiche delle leggi regionali n. 75/1982, n. 22/1995 e n. 31/1995, nonché norme in materia di cessione in proprietà e di edilizia sovvenzionata);

u) l'art. 11, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

v) gli articoli da 13 a 19 (Modificativi delle leggi regionali n. 75/1982, n. 29/1987 e n. 45/1993), n. 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), n. 22, comma 3 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982), e n. 23, commi 1 e 7 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa) della legge regionale n. 9/1999;

w) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e modifiche alle leggi regionali n. 75/1982 e n. 13/1998);

x) gli articoli 2, comma 2 (Funzioni della Regione), 22, comma 2, 23, 25, comma 1, e 26 (Modificativi della legge regionale n. 75/1982) della legge regionale n. 24/1999;

y) l'art. 8, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982);

z) l'art. 5, commi 5, secondo e terzo periodo, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 4/2001 (Concernente il fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale);

aa) l'art. 16, commi 8, 9, 10, 11 e 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Modificativo della legge regionale n. 75/1982).

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. I regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le norme di cui all'art. 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 25.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.24.2.1612 «Interventi regionali di edilizia residenziale» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio luriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento - con riferimento rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:

a) per gli interventi relativi all'art. 10, comma 2 - capitolo 3273 (2.1.241.3.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale»;

b) per gli interventi relativi all'art. 10, comma 3 - capitolo 3276 (2.1.241.4.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto interessi»;

c) per gli interventi relativi all'art. 10, comma 4 - capitolo 3278 (2.1.264.3.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 10, comma 1, secondo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. I rientri delle anticipazioni previsti dall'art. 11, comma 2, sono accertati e riscossi nell'unità previsionale di base 4.3.2004 «Rientri di anticipazioni edilizie» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1518 (4.3.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Rientri delle anticipazioni concesse alle ATER sul fondo regionale per l'edilizia residenziale».

4. Il finanziamento a carico dei capitoli di cui al comma 1 è disposto ai sensi dell'art. 11, comma 2 e, in sede di prima applicazione per l'anno 2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'art. 23 con la procedura di cui all'art. 11, commi 3 e 4.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 marzo 2003

TONDO

03R0273

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 318,00
Abbonamento semestrale	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 8 0 2 *

€ 1,60